

REGOLAMENTO

PER

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ALLEGATO DEL. R.E. N° 14 DEL 02/03/01

INDICE

CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 1 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

CAPO - II PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

ART. 4 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA D'UFFICIO

ART. 5 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

ART. 6 - LA RISPOSTA DELL'UFFICIO

ART. 7 - CONTRADDITTORIO TRA IL CONTRIBUENTE E L'UFFICIO

ART. 8 - FORMALIZZAZIONE DELL'ACCORDO

ART. 9 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

ART.10 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

CAPO III - SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

ART. - 11 RIDUZIONE DELLE SANZIONI

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 - DECORRENZA E VALIDITA'

Capo I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Il Comune di Veglie per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

[L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal d.lgs. 19.6.97 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.]

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal d.lgs. 19.6.97 n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale" e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3 - Attivazione del procedimento per la definizione.

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- b) Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
- c) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio Comunale;
- d) La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi comunali nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE.

Art. 4 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell' ufficio.

[1) L'ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:]

1) L'ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", un invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- a) la data ed il luogo di comparizione del contribuente;
- b) il tributo oggetto dell'accertamento;
- c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
- d) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al successivo art. 11;
- f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli artt. 8 e 9 , determina il mancato avvio del procedimento, senza obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente , ed impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale fase successiva di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

Art. 5 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all'ufficio che rilascia ricevuta.
2. L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:
 - a) accessi, ispezioni, verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti di imposizione notificati;
 - b) in presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine di impugnazione davanti alla Commissione tributaria Provinciale.
3. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già inviato a concordare con successivo esito negativo.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica non proceduta dall'invito a comparire, determina la sospensione per un periodo di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l'impugnazione dell'atto di imposizione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

Art. 6 - La risposta dell'ufficio

1. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di atti di imposizione notificati, l'ufficio entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito al contribuente a presentarsi per una possibile adesione al proprio accertamento.
2. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, l'ufficio può, se lo ritiene opportuno, invitare il contribuente a presentarsi per una possibile definizione. In questo caso, non è previsto né un termine per la risposta da parte dell'ufficio, né un suo obbligo in proposito.

ART. 7 - Contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio

- 1) Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente, oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
- 2) I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del legale rappresentante o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
- 3) Il contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
- 4) Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
- 5) Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, è possibile per il

contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.

6) Nella richiesta, con istanza in carta libera da depositare nel corso degli incontri fissati con l'Ufficio per il contraddittorio, il contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.

All'istanza dovrà inoltre essere acclusa:

- a) copia autocertificata della documentazione già trasmessa all'Ufficio, con indicazione degli estremi del deposito o della avvenuta spedizione;
- b) l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile o anche eventualmente integrativa di quella già disponibile da parte dell'ufficio.

7) L'ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il contribuente, nel quale sarà specificatamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente da accludere al fascicolo dell'ufficio.

8) Nel verbale relativo al primo incontro l'ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Art. 8 - Formalizzazione dell'accordo.

[1. Nell'ipotesi in cui il contribuente e l'ufficio pervengano ad un accordo si procede alla redazione dell'atto di adesione, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal capo del settore o dal suo delegato.]

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente e l'ufficio pervengano ad un accordo si procede alla redazione dell'atto di adesione, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal funzionario responsabile o dal suo delegato.

1. L'atto di adesione dovrà contenere:

- a) l'indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e della motivazione su cui si fonda la definizione;
- b) la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto delle definizioni, con relativi interessi e sanzioni.

Art. 9 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
- [3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (d.lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.]
- 3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.**
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera un milione.
5. Nei casi previsti dal precedente comma 4, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione, sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di 12 qualora le somme dovute siano superiori a 5 milioni.
- [6. Per poter optare per il versamento rateale il contribuente deve prestare idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione, aumentato di un anno, secondo le modalità disciplinate dall'art.38 bis, D.P.R. 26-10-72 n. 633.]
- 6. Per poter optare per il versamento rateale il contribuente deve prestare idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione, aumentato di un anno, secondo le modalità disciplinate dall'art.38 bis, D.P.R. 26-10-72 n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Tale garanzia è richiesta solo per le somme superiori a £ 5.000.000.**
7. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione.
8. L'ufficio rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione, relativa alla prestazione di garanzia.

Art. 10 - Effetti della definizione.

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento . L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 8 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente per gli stessi periodi d'imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
- [5. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente responsabile del procedimento e da due impiegati dell'ufficio preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.]
- 5. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento e da due impiegati dell'ufficio preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.**

Capo III

SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 11 - Riduzione delle sanzioni.

1. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto del minimo previsto per legge se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta ecc. risposta a richiesta formulata dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Decorrenza e validità.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999 .
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. **Le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore il 1-1-2001.**